

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVI

n. 3

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MERCATALI)

**SU UNA RICHIESTA DELL'ONOREVOLE MASTELLA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI REATI MINISTERIALI CON RIFERIMENTO A PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI NEI SUOI CONFRONTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2010

---

*adottata nella seduta del 3 novembre 2010 a conclusione di una procedura d'esame di materia di competenza individuata mediante la trasmissione di atti da parte della Presidenza del Senato con lettere del 19 novembre 2009 e del 30 ottobre 2010*

---

ONOREVOLI SENATORI. – La Giunta ha esaminato la richiesta dell'onorevole Mastella relativa alla applicazione della disciplina sui reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli nelle sedute del 5, del 27 ottobre e del 3 novembre 2010.

\* \* \*

In data 28 ottobre 2010 l'onorevole Mastella ha inviato copia delle richieste di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Napoli del 14 maggio 2009 e del 2 febbraio 2010 per i reati di cui agli articoli 317, 323 e 416 del codice penale, nonché copia dell'ordinanza del GUP di Napoli del 20 ottobre 2010 di rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale e della ordinanza del GIP di Napoli del 27 ottobre 2010 contenente la richiesta di autorizzazione al Senato per la utilizzazione all'uso di intercettazioni telefoniche.

In data 19 novembre 2009 l'onorevole Mastella aveva richiesto al Senato di attivarsi per richiedere all'autorità giudiziaria competente la trasmissione degli atti riguardanti alcuni procedimenti penali avviati nei suoi confronti.

L'onorevole Mastella risulta, infatti, destinatario, a partire dal 14 gennaio 2008, di una serie di provvedimenti giudiziari adottati nell'ambito di un procedimento che aveva avuto inizio presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed è poi proseguito ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nonostante i diversi solleciti al Ministro di grazia e giustizia, la documentazione richiesta non è mai pervenuta al Senato. Il Guardasigilli ha informato la Presidenza del Senato della

avvenuta trasmissione della richiesta agli uffici giudiziari di Napoli solo il 4 ottobre u.s..

I procedimenti penali avviati nei confronti dell'onorevole Mastella si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo in cui egli ha rivestito la carica di Ministro della giustizia (17 maggio 2006 – 16 gennaio 2008). Di qui la richiesta dello stesso onorevole Mastella di applicazione della procedura prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 che stabilisce, per i reati ministeriali, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo competente per territorio, «omessa ogni indagine», deve entro brevissimo termine trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri che è competente allo svolgimento delle indagini preliminari. Nel caso di specie, tale procedura avrebbe dovuto essere seguita in prima istanza dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e, successivamente, dal Procuratore della Repubblica di Napoli. Ciò non è avvenuto e sono state, viceversa, avviate le indagini fino alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura di Napoli.

La procedura adottata ha quindi comportato che il Tribunale dei Ministri presso la Corte d'Appello di Napoli non sia stato investito del caso in oggetto.

È bene ricordare, in proposito, che la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 precisa che la valutazione sulla configurazione ministeriale dei reati spetti innanzitutto al Tribunale dei Ministri investito in proposito dalla Procura della Repubblica competente. Nel caso in cui tale Tribunale valuti come non ministeriali i reati ne dispone l'archiviazione e, tramite la Procura della Repubblica, ne dà comunicazione alla Camera competente. Si tratta di un'archiviazione asistemica che consente, prima di

procedere eventualmente alla prosecuzione del giudizio nelle sedi ordinarie, di portare a conoscenza il Parlamento di tale orientamento, al fine di permettere allo stesso di compiere una «autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto dell'indagine giudiziaria», eventualmente promuovendo conflitto di attribuzione.

È bene precisare che il GUP di Napoli ha respinto con ordinanza lo scorso 20 ottobre una eccezione della difesa dell'onorevole Mastella di incompetenza funzionale, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale citata non determini «un principio di carattere generale secondo il quale in ogni caso di indagini riguardanti un Ministro il magistrato inquirente dovrebbe informare la Camera di riferimento circa la propria decisione di qualificare come non ministeriale il fatto reato addebitato al Ministro stesso». Con tale decisione il giudice delle indagini preliminari ha esplicitamente escluso che si debba riconoscere alle Camere il diritto di adottare in proposito le proprie valutazioni.

Va anche tenuto presente che il giudice per le indagini preliminari di Napoli, in data 27 ottobre 2010, ha deliberato di richiedere l'autorizzazione del Senato sulla utilizzazione di intercettazioni di comunicazioni telefoniche dell'onorevole Mastella – considerate dallo stesso giudice come «casuali» – relative ai medesimi procedimenti penali. Nell'ordinanza si prevede la trasmissione al Senato dei documenti giudiziari a suo tempo richiesti, tra cui la copia integrale della richiesta di rinvio a giudizio del 4 maggio 2009 e la copia integrale dei verbali delle udienze preliminari.

\* \* \*

Alla luce degli elementi così evidenziati, la Giunta ritiene che la procedura seguita dagli uffici giudiziari competenti non sia stata rispettosa di quanto previsto dalla legge ed in particolare dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Si sottolinea che il procedimento avviato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e successivamente trasferito a Napoli avrebbe dovuto prevedere la trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri. La mancata trasmissione ha determinato la conseguenza che il Senato non abbia ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai procedimenti penali in oggetto, né come effetto di una eventuale valutazione di «ministerialità» dei reati addebitati per la prevista richiesta di autorizzazione parlamentare, né come comunicazione della archiviazione conseguente alla valutazione di «non ministerialità».

La Giunta ha pertanto deliberato all'unanimità di richiedere all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in ragione della violazione della competenza del Tribunale dei Ministri che ha comportato l'omissione di quegli obblighi di autorizzazione o comunicazione che costituiscono la premessa indispensabile affinché il Senato possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati in questione. Il conflitto di attribuzione quindi attiene al ripristino del corretto svolgimento del procedimento secondo le indicazioni della legge e della stessa Corte costituzionale, quale premessa indispensabile per il concreto riconoscimento alla Camera competente del proprio diritto ad esercitare le funzioni previste dalla legge costituzionale.

MERCATALI, *relatore*

